

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 226

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001

—————

Norme per il recupero e la valorizzazione artistico-ambientale
del parco naturale e dell’area attrezzata del Sacro Monte di Crea

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Monferrato si presenta come una delle zone più interessanti del Piemonte, sia dal punto di vista paesaggistico, che da quello agricolo e turistico. In questo contesto l'area del Sacro Monte di Crea ricopre un ruolo importante e strategico per la ulteriore e continua salvaguardia e valorizzazione del territorio.

A questo proposito la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, concernente norme in materia di aree protette, sanciva la possibilità, anche per Crea, di arrivare ad una effettiva politica pianificatoria tesa a migliorare il rapporto tra uomo e natura.

Il Parco poteva così organizzare, pur con mille difficoltà e ristrettezze economiche, una serie di interventi che garantivano la difesa di molte varietà di fauna e di flora, oltre ad attivare un rinnovato discorso di educazione ambientale. Parallelamente a ciò continuava l'altrettanto difficoltosa opera di recupero del patrimonio artistico e culturale, sul quale Crea ha costruito la sua fama attraverso i secoli. Le cappelle, che lungo le pendici del Sacro Monte hanno accolto i pellegrini per 400 anni, continuano ancor oggi a mostrare un aspetto fatiscente, pur contenendo al loro interno opere di maestri di chiara fama, come Guglielmo Caccia detto il «Moncalvo» e Giovanni e Nicola Tabacchetti. Solo la cappella del cosiddetto «Paradiso» ha potuto vedere ultimato il suo re-

stauro nel 1995, dopo ben 15 anni dal primo finanziamento della regione Piemonte.

Oggi occorre quindi operare per recuperare pienamente tutti gli insediamenti artistici, avendo come obiettivo quello di restituire all'antico splendore opere e luoghi di culto sicuramente meta di moltissimi pellegrinaggi. Ciò non deve far dimenticare che è doveroso pensare ad un intervento organico sul Sacro Monte, che si occupi anche di un definito riassetto territoriale-naturalistico.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione vuole promuovere e regolamentare tutte le azioni necessarie alle realizzazioni sopra descritte, mettendo in movimento importanti settori dell'economia locale. Sarebbero infatti coinvolti artigiani, restauratori, edili, fabbri, artisti ma anche geologi, ingegneri, tecnici forestali, eccetera.

Sembra quasi superfluo sottolineare la sicura ricaduta sul turismo di tale operazione, vista la generale e crescente attenzione di cui sono oggetto i parchi dotati di strutture che consentono di approfondire la conoscenza dell'ambiente naturale e delle sue caratteristiche storiche e culturali.

Considerando il fatto che il parco è istituito con legge regionale, pare opportuno che alla regione si debba fare riferimento in questo progetto di recupero e valorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Contributo a favore del parco naturale
e dell'area attrezzata del Sacro Monte
di Crea)*

1. Ai fini della valorizzazione del territorio e delle opere d'arte compresi sotto l'amministrazione del parco naturale e dell'area attrezzata del Sacro Monte di Crea è stanziato a favore dell'Ente parco un contributo di lire 5 miliardi per l'anno 2001 per finanziare interventi di recupero e di manutenzione straordinaria.

2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Sul programma di intervento devono essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici competente che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali, si pronuncia, entro sessanta giorni dal ricevimento, sul programma trasmesso. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, può richiedere modifiche ed integrazioni al programma che devono essere disposte con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dal presente articolo.

Art. 2.

(Concessione del contributo)

1. Contestualmente all'approvazione del programma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'Ente parco presenta alla regione, alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relazioni semestrali sulle fasi di attuazione dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 3 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.